



CITTA' DI SAN SEVERO
II AREA "SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL
 DETERMINA DELLA II AREA N. 841 DEL 30.12.2020

OGGETTO: Conferimento mansioni superiori per mesi sei (6) – ex art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 ed ex art. 8 del CCNL 14/09/2000 e s.m.i. – in favore della dipendente Ins. Grazia Cucci – con decorrenza dal 01/01/2021.

IL DIRIGENTE II AREA

Richiamato il seguente quadro normativo:

A. **D.Lgs. 30.03.2001, n. 165** – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” con specifico riferimento all’art. 52 – “Disciplina delle mansioni”:

1. *Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione;*
2. *Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:*
 - a) *nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma a);*
 - b) *nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.*
3. *Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni;*
4. *Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.....omissis....*

B. **CCNL 14/09/2000** con specifico riferimento al dettato dell’art. 8 che completa la disciplina delle mansioni prevista dall’art. 56, commi 2, 3 e a del D.lgs. n. 29/1993 abrogato con l’entrata in vigore del D.Lgs 165/2000:

1. *In applicazione di quanto previsto dall’art. 3 comma 3, del CCNL del 31.03.1999, il conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi:*
 - a) *Nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all’art. 4 del CCNL del 31.03.1999;*
 - b) *Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.*
2. *Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai comuni precedenti, anche attraverso*

rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ed è comunicato per iscritto al dipendente incaricato.

3. I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti dagli enti previa concertazione ai sensi dell'art. 8 del CCNL dell'1.04.1999.
4. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
5. Al dipendente di categoria C, assegnato a mansioni superiori della categoria D, possono essere conferite, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi di cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999, con diritto alla percezione dei relativi compensi.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993.

Sul tema controverso della attribuzione di mansioni superiori a dipendenti degli E.L. si è più volte espressa l'ARAN che, con più recente pronuncia, ha rilasciato il RAL_1844_ "orientamenti applicativi", facendo chiarezza sulla specifica problematica;

Premesso che:

- nell'ambito dei dipendenti di ruolo, incardinati a svolgere l'attività lavorativa presso la 2^ Area – Servizi Sociali e alla Persona, è accertata una carenza di personale per lo svolgimento di funzioni di *istruttore direttivo* contrattualmente inquadrato nella Categoria "D" – CCNL Funzioni locali;
- la carenza di personale con funzioni di *istruttore direttivo* è stata ulteriormente evidenziata con la delibera di G.C. n. 163 dell'11.09.2020 di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2020/2022.
- in esecuzione della richiamata delibera sono state avviate le procedure ad evidenza pubblica per la copertura dei posti vacanti mediante l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale da inquadrare nel ruolo di *istruttore direttivo* – Cat. "D" – CCNL Funzioni Locali;

Rilevato che:

- per garantire il necessario apporto professionale utile allo svolgimento delle innumerevoli attività in corso presso l'Assessorato ai Servizi Sociali e alla Persona che, in quest'ultimo anno 2020, ha gestito un considerevole carico di lavoro poiché direttamente coinvolto nell'attuale emergenza sanitaria per il COVID-19, caratterizzato dall'erogazione dei buoni spesa per generi alimentari presso gli esercizi commerciali così come stabilito con le ordinanze del capo Dipartimento della Protezione Civile e dai DPCM per le adozioni di misure urgenti di solidarietà alimentari, è necessario individuare un dipendente che abbia maturato la necessaria esperienza per ricoprire il ruolo di *istruttore direttivo* di cui è carente la dotazione organica dell'Area Servizi Sociali e alla Persona;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2006 del 20.10.2020 è stato attribuito alla dipendente Grazia Cucci l'incarico di Coordinatrice dei Servizi Amministrativi dell'Assessorato ai Servizi Sociali, nonché la specifica responsabilità diretta all'espletamento dei compiti amministrativi assegnati, ed è stata conferita l'indennità di cui al combinato disposto degli artt. 68, comma 2, lett. e) e 70 quinquies del CCNL del 21/05/2018 (ex art. 17, comma 2, lettera f, del CCNL del 01.04.1999, e s.m. ed i) con decorrenza dal 1° luglio 2020 al 31.12.2020;

Atteso che l'ins. Grazia Cucci, dipendente di ruolo inquadrata nella Categoria C – Posizione

economica C1 – CCNL Funzioni Locali, nell’ambito istituzionale delle competenze assegnate all’area di appartenenza, in ragione dei titoli e delle competenze acquisite e in continuità con l’incarico già svolto, viene riconfermata per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2020, quale Coordinatrice dei Servizi Amministrativi dei Servizi Sociali e alla Persona;

Ritenuto che al fine di assicurare continuità e il corretto svolgimento delle molteplici attività istituzionali connesse all’avanzamento delle procedure amministrative in essere, occorre assegnare le mansioni superiori di istruttore direttivo amministrativo afferenti alla Categoria D – Posizione economica D1 – CCNL Funzioni Locali alla dipendente di ruolo individuata nella persona dell’ins. Grazia Cucci;

Stabilito che l’assegnazione delle specifiche mansioni nella superiore Categoria D si attua nel rigoroso rispetto delle precise prescrizioni sia dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 sia dell’art. 8 del CCNL del 14.09.2020, con riferimento alle condizioni legittimanti l’applicazione dell’istituto ed ai limiti di durata temporale per lo stesso previsti nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali avviate;

Precisato che l’assegnazione a mansioni superiori, non costituendo una forma di inquadramento definitivo nella categoria superiore né, comunque, una forma di accesso, non presuppone necessariamente il possesso da parte del dipendente interessato del titolo di studio ordinariamente prescritto per l’assunzione di personale nella categoria superiore (salvo evidentemente il caso in cui vengono in considerazione le mansioni di uno specifico profilo professionale che richiedano il possesso di un determinato titolo di studio e/o abilitazione professionale: geometra, ingegnere, avvocato, ecc.). Quello che rileva è la effettiva capacità del lavoratore a svolgere le nuove mansioni, come valutata, con conseguente assunzione di responsabilità, da parte del datore di lavoro pubblico;

Considerato che:

- il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del CCNL 14/09/2000, alla differenza tra il trattamento economico previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo restando la posizione di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità;
- trattandosi di una differenza tra i due valori stipendiali (rispettivamente C1/D1), il relativo importo incide nel calcolo della tredicesima ma non in quello del compenso per il lavoro straordinario o altro trattamento accessorio; la retribuzione per mansioni superiori, inoltre, compete solamente per il periodo di effettiva prestazione e quindi con esclusione dei periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario;
- ai sensi dell’art. 8, comma 2, del CCNL 14.09.2000, il conferimento delle mansioni superiori avviene in caso di vacanza del posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti, ai sensi dell’art. 52, comma 4, del D.Lgs. n. 165/20001 e ss.mm. ed ii.;

Visto il prospetto contabile dell’Ufficio trattamento Economico da cui si evince che la differenza economica spettante per il profilo categoria D, per ogni mese, è di € 164,94, oltre gli oneri riflessi, per l’esercizio delle mansioni superiori di mesi 6 (sei) e che la stessa non determina alcun diritto all’inquadramento nella categoria superiore ma unicamente una differenza retributiva;

Dato atto che la spesa complessiva rinveniente dall’adozione del presente provvedimento, comprensiva degli oneri riflessi, è pari a complessivi € 1.309,29 e trova imputazione come di seguito:

- € 989,64 al cap. 24001/2021 “Retribuzione personale Servizi Sociali”;

- € 235,53 al cap. 24002/2021 “Contributo CPDEL a carico dell’Ente”;
- € 84,12 al cap. 24005/2021 “Versamento Irap”.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il CCNL del 31.03.1999;

Visto il CCNL del 14.09.2000;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto la delibera di G.C. n. 163 dell’11.09.2020 di approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del Personale per il triennio 2020/2022;

Visto il decreto sindacale n.7 del 14 febbraio 2020;

DETERMINA

- 1) di **approvare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto e qui richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 241/90, costituendo motivazione;
- 2) **di attribuire**, per tutto quanto in premessa riportato, all’ins. Grazia Cucci l’incarico di Coordinatrice dei Servizi Amministrativi dell’Assessorato ai Servizi Sociali;
- 3) **di conferire**, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, all’ins. Grazia Cucci le mansioni superiori della categoria D – profilo Istruttore Direttivo – con decorrenza 01/01/2021 e per la durata di mesi sei, come previsto dalla norma di legge, dando atto che la proroga delle mansioni superiori è subordinata all’avviamento delle procedure concorsuali anche a tempo determinato, come previsto dall’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ed ii.;
- 4) **di dare atto** che al dipendente per il citato periodo verrà corrisposta la differenza di trattamento economico tra le categorie C1/D1 pari ad € 164,94, comprensivo di rateo 13[^] mensilità;
- 5) **di dare atto** che, con esplicito riferimento all’art. 52, comma 4 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., l’assegnazione alla dipendente in questione delle mansioni superiori trova il suo presupposto nella carenza di personale presso l’Area I – Servizi Sociali e alla Persona e nella vacanza in organico di un posto di categoria D;
- 6) **di precisare** che il conferimento delle mansioni superiori avrà durata di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora saranno avviate le procedure concorsuali, anche a tempo determinato, per la copertura dei posti vacanti come previsto dal richiamato art. 52, comma 4, del D.Gls, 165/2001 e s.m. e i.;
- 7) **di dare atto** la spesa complessiva rinveniente dall’adozione del presente provvedimento, comprensiva degli oneri riflessi, è pari a complessivi € 1.309,29 trova imputazione per l’anno 2021 come di seguito:
 - per € 989,64 al cap. 24001/2021 “Retribuzione personale Servizi Sociali”;
 - per € 235,53 al cap. 24002/2021 “Contributo CPDEL a carico dell’Ente”;
 - per € 84,12 al cap. 24005/2021 “Versamento Irap” del bilancio 2020/2022, esigibilità 2021.
- 8) **di precisare che** la retribuzione prevista per il conferimento delle suddette mansioni non incide sul compenso per il lavoro straordinario o altro trattamento economico accessorio, che restano quelli previsti per la categoria e per la posizione economica di appartenenza (C/1);
- 9) **di precisare altresì che il conferimento** temporaneo delle mansioni superiori in favore del dipendente non determina alcun diritto all’inquadramento nella categoria superiore ma unicamente una differenza retributiva per il periodo previsto necessario all’espletamento del servizio;
- 10) **di dare atto** che il conferimento delle mansioni superiori comporta per il dipendente il diritto di fregiarsi della categoria giuridica attribuitagli per la durata di mesi sei;
- 11) **Di dare atto altresì** che l’Area Patrimoniale – Servizio Finanziario – Trattamento Economico, provvederà all’esecuzione e agli adempimenti consequenziali;
- 12) Di notificare il presente provvedimento all’interessato e di darne comunicazione al sig. Sindaco,

all'Assessore competente in materia, alle OO.SS. e R.S.U., tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Severo nella Sezione "Relazioni Sindacali", nonché tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Leg.vo 267 del 18.8.2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Dirigente Area II
F.to Ing. Francesco Rizzitelli

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA					
Il Responsabile del Servizio, nella fase preventiva della formazione dell'atto, rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000					
Data					
Il Dirigente Area II F.to Ing. Francesco Rizzitelli					
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SPESA					
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:					
Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	24001/21 24002/21 24005/21	Descrizione	"Retribuzione personale Servizi Sociali" "Contributo CPDEL a carico dell'Ente" "Versamento Irap"		
Intervento		Miss/Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore					
Causale					
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.309,29	Frazionabile in 12	No
NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa rilascia:					

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni

Inoltre, si ATTESTA, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, *la copertura finanziaria della spesa* in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Data 30.12.2020

Il Dirigente *ad Interim* del Servizio Contabilità

F.to Ing. Francesco Rizzitelli

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.